



Capitolato speciale di appalto:

*MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DELLA SEDE DELLA
ARECHI MULTISERVICE SPA*

Salerno, 10 ottobre 2011

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Giovanni Ragosa

Documento composto da 7 pagine

Art. 1 - Condizioni generali di appalto	3
Art. 2 - Canone mensile	3
Art. 3 - Durata – Decorrenza - Risoluzione- Fatturazione	3
Art. 4 - Oggetto del servizio	4
Art. 5 - Interventi tecnici e prestazioni non compresi nel servizio.....	5
Art. 6 – Sospensione dell'esercizio	5
Art. 7 – Obblighi della ditta di manutenzione.....	5
Art. 8 - Cessione e subappalto del contratto	6
Art. 9 - Obblighi del committente.....	7
Art. 10 - Controversie.....	7
Art. 11 - Trattamento dei dati	7

Art. 1 - Condizioni generali di appalto

1.1. - Finalità del capitolato

Il presente Capitolato Speciale di Appalto disciplina la fornitura dei beni e servizi per assicurare e mantenere nel tempo le condizioni di efficienza degli impianti di sollevamento della sede della "Arechi Multiservice Spa" sita al viale Andrea De Luca 22/I a Salerno.

1.2 - Oggetto dell'appalto

Sono oggetto del presente appalto le forniture e le prestazioni connesse alla manutenzione ordinaria di n.° 02 impianti elevatori:

- a) Marca : **f.i. Man Impianti S.n.c.;**
- b) N. di fabbrica: **2327 e 2328**
- c) Matricola: **SA 29 /2008 e SA 30 /2008**
- d) indirizzo dello stabile ove sono installati gli impianti : **Viale Andrea De Luca n. 22/I, Salerno**
- e) velocità: **0.62 m/sec**
- f) portata : **630 kg**
- g) numero massimo di persone: **n. °8**
- h) corsa: **13,00 m**
- i) numero delle fermate: **5**
- j) tipo di azionamento: **oleodinamico automatico**
- k) installatore degli ascensori: **f.i. Man Impianti snc di Pederbelli G. & C.**

Si intende che l'Appaltatore, per il fatto stesso di aver adito all'appalto, ben conosce in ogni parte gli impianti e tutti i loro accessori installati, nello stato in cui si trovano e non potrà addurre la insufficiente potenzialità di alcuni di essi, i difetti che vi riscontrasse e il loro particolare stato d'uso a giustificazione della inosservanza delle prescrizioni del presente capitolato.

Art. 2 - Canone Mensile

Il canone mensile, in rapporto alle caratteristiche dell'impianto, non dovrà essere superiore a **€45,00** (quarantacinque euro) per ogni impianto escluse imposte e tasse.

Ai sensi del comma 5 dell'articolo 26, del Dlgs 81/2008 e s.m.i. *devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro.*

Art. 3 - Durata – decorrenza - risoluzione- fatturazione

3.1 Il presente contratto ha durata di (12) dodici mesi con decorrenza dalla data del verbale di consegna impianti, che presumibilmente è prevista per il 10/01/2012, fermi restando i tempi previsti per la consegna e riconsegna degli stessi dopo l'ultima gestione.

3.2 È escluso il tacito rinnovo.

3.3 In caso di risoluzione anticipata su richiesta o per colpa di una delle parti, questa dovrà all'altra una somma pari al 30% dei canoni fino alla scadenza a titolo di penale.

La fatturazione delle attività verrà effettuata alla fine di ogni semestre.

Il relativo pagamento sarà effettuato in via posticipata a 60 gg. dalla presentazione della fattura unitamente alle schede tecniche di manutenzione in originale vistate dall'incaricato

della Arechi Multiservice Spa, per presa visione e verifica delle operazioni di manutenzione effettuate.

Art. 4 - Oggetto del Servizio

4.1 Il servizio di manutenzione consiste nella manutenzione ordinaria e periodica dell'impianto ai sensi dell'art. 15, commi 3 e 4, del DPR 162 del 30/04/1999, resa mediante visite programmate di personale abilitato a norma degli artt. 6,7,8 e 9 del DPR 1767/1951. Si richiede l'effettuazione di almeno 4 visite l'anno.

4.2 Il servizio comprende:

- a. il programma di manutenzione effettuato dal manutentore sulla base della norma UNI EN 13015 mediante visite programmate di personale abilitato, al fine di verificare :
 - il funzionamento dei dispositivi meccanici, idraulici ed elettrici e, in particolare, delle porte e delle serrature;
 - lo stato di conservazione delle funi e delle catene di compensazione;
- b. le normali operazioni di pulizia e di lubrificazione delle parti, con esclusione della fornitura di olio per argani e centraline, nonché la loro revisione, regolazione e registrazione, comprensive di fornitura di prodotti lubrificante e di quanto necessario.
- c. La segnalazione tempestiva della necessità di riparazione e/o sostituzioni di parti danneggiate o logorate, dietro presentazione di un preventivo di spesa;
- d. La sospensione immediata del funzionamento dell'impianto in caso di pericolo di cui al successivo art. 6;
- e. Le verifiche semestrali dell'impianto sulle parti maggiormente coinvolte nella sicurezza del medesimo, ossia:
 - La verifica dell'efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza;
 - La verifica minuziosa delle funi portanti, delle catene e dei loro attacchi;
 - La verifica dell'isolamento dell'impianto elettrico e dell'efficienza dei collegamenti a terra;
- f. L'annotazione sul libretto di impianto, delle verifiche sopra descritte;
- g. L'intervento di personale abilitato durante il normale orario di lavoro (ore 08:00 ÷ 16:30) a seguito di ogni giustificata richiesta, nel più breve tempo possibile, per ovviare ad eventuali improvvise interruzioni del funzionamento dell'impianto non imputabili ad incuria da parte del committente.
- h. La presenza di incaricati della ditta in occasione delle verifiche di cui all'art. 16 del DPR 162/1999, le cui risultanze vengono allegate, a cura degli incaricati suddetti, nel libretto di impianto.

Art. 5 - Interventi tecnici e prestazioni non compresi nel servizio

5.1 - Non sono comprese nel canone, quale corrispettivo di manutenzione le seguenti prestazioni:

- a) Fornitura di olio per argani e per centraline idrauliche;
- b) ogni riparazione e sostituzione di parti non riconducibili all'ordinaria manutenzione, occorrenti per la buona conservazione ed il funzionamento dell'impianto;
- c) riparazione di avarie derivate da caso fortuito, forza maggiore o da fatto imputabile al committente;
- d) lavori riguardanti le opere murarie connesse con l'impianto;
- e) riparazioni e sostituzioni dei mezzi per accedere agli organi da ispezionare;
- f) ogni modifica od aggiunta all'impianto imposta da norme, regolamenti o disposizioni d'Autorità;

5.2 Tutti i lavori di riparazione, sostituzione, modifica ed aggiunte all'impianto saranno comunicati ed eseguiti dalla ditta di manutenzione previa approvazione del preventivo di spesa da parte dell' Arechi Multiservice Spa.

5.3 Saranno, eseguiti senza necessità di approvazione del preventivo i lavori urgenti e indispensabili all'immediato e buon funzionamento dell'impianto comportanti una spesa massima di € 500,00.

5.4 E' ammessa l'affidabilità a terzi di lavori straordinari. Qualora i lavori sull'impianto fossero affidati a terzi è obbligo del committente informare preventivamente la ditta manutentrice, la quale ha la facoltà di presenziare all'esecuzione degli stessi e richiedere verifica di controllo all'Ente preposto, con costi a carico del committente. In caso di esito negativo delle verifiche su detti lavori effettuati da terzi, al manutentore è riconosciuta la facoltà di recedere con diritto di indennità da calcolarsi ai sensi dell'art 3.

Art. 6 – Sospensione dell'esercizio

6.1 Ai sensi dell'art. 15, comma 7, DPR 162/99, il manutentore ha la facoltà di interrompere il funzionamento dell'impianto ogni qual volta lo ritenga necessario per ragioni di sicurezza. Il manutentore si impegna a darne immediata comunicazione al committente e ad affiggere opportuna segnaletica.

6.2 Il servizio di manutenzione continua ad essere espletato per tutta la durata della sospensione dell'impianto, alle condizioni previste dal presente contratto.

6.3 Nel caso in cui la sospensione dell'esercizio si prolunghi per oltre 30 giorni, il committente corrisponderà il canone ridotto della metà, calcolando tale riduzione sul numero effettivo di giornate di sospensione.

6.4 La necessità di sospensione dovuta esigenze del committente deve essere preventivamente comunicata al manutentore .

Art. 7 – Obblighi della ditta di Manutenzione

7.1 La ditta di manutenzione deve

- a. assolvere a tutti gli obblighi contributivi, assistenziali e assicurativi della manodopera impiegata sollevando l'Arechi Multiservice Spa, da qualsiasi responsabilità che ne derivasse in relazione ai lavori oggetto del contratto;
- b. far rispettare ai propri dipendenti le norme sulla prevenzione degli infortuni e sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. dotandoli di idonee attrezzature e Dispositivi di Protezione Individuale a norma ed adeguati ai rischi lavorativi,

- c. aver somministrato al personale utilizzato una formazione tecnica necessaria allo svolgimento delle proprie mansioni e la necessaria formazione in materia di sicurezza del lavoro per la tutela della propria ed altrui salute, entrambe attestata nel DUVRI che la ditta ai sensi del D.Lgs n. 81/08 e s.m.i. dovrà redigere prima dell'inizio dei lavori.
- d. Stipulare un contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi per rischi derivanti dall'assunzione del servizio di manutenzione con un massimale di € 20.000.000,00 (venti milioni//00); tale importo è da intendersi unico per ogni sinistro, per ogni persona danneggiata e per danni a cose e/o animali, qualunque ne sia il numero anche se appartenenti a più persone. Restano esclusi dalla responsabilità del manutentore i disservizi ed i danni causati da terzi o dagli utenti per cattivo uso ovvero manomissione dell'impianto nonché i disservizi e i danni dovuti a infiltrazioni d'acqua, incendi, anomalie nell'erogazione dell'energia elettrica, forza maggiore. Gli estremi della polizza di assicurazione verranno trasmessi dal manutentore al committente entro 15 giorni dalla stipula del contratto;
- e. Eseguire, in concomitanza con la decorrenza del contratto, un sopralluogo, sull'impianto a seguito del quale redigerà un verbale riportante lo stato di uso di tutte le apparecchiature costituenti l'impianto di sollevamento. Copia di tale verbale e della documentazione di corredo al medesimo dovrà essere trasmesso al committente entro 30 giorni dalla stipula del contratto, con segnalazione di eventuali situazioni non conformi alle vigenti disposizioni e con particolare riguardo in materia di sicurezza.
- f. Una volta eseguita la verifica semestrale prevista dall'art. 15, comma 4, del DPR n. 166/1999, tenere a disposizione del committente l'attestazione, nel locale macchina, dell'avvenuta verifica con indicazione dell'esito, inserita nell'apposito libretto.

7.2 In caso di inadempienze il committente può rescindere il contratto nei termini previsti e secondo le modalità indicate nel contratto.

7.3 Al termine di ciascun ripristino sarà rilasciato un rapporto, redatto in contraddittorio con un rappresentante della società, nel quale dovrà essere indicato:

- la data ed il motivo dell'intervento;
- l'ora di inizio dell'intervento;
- il nominativo del personale intervenuto per il ripristino;
- la descrizione dell'intervento eseguito;
- l'elenco di eventuali materiali impiegati;
- il giorno e l'ora della ultimazione dell'intervento.

Art. 8 - Cessione e subappalto del contratto

La Ditta di manutenzione non potrà cedere il contratto né subappaltare a terzi l'esecuzione dei servizi di cui nel presente contratto senza il consenso scritto del committente.

Art. 9 - Obblighi del Committente

Il committente deve:

- a. comunicare al manutentore ogni eventuale sinistro verificatosi, al fine di attivare l'assicurazione per responsabilità civile verso terzi di cui all'art. 7 comma c);
- b. assicurare condizioni ambientali idonee allo svolgimento in sicurezza di tutte le operazioni di manutenzione anche in relazione alle vigenti norme sulla sicurezza. In particolare, dovrà assicurare una regolare illuminazione dei pianerottoli, locali ed accessi nei quali suddette operazioni si svolgono;
- c. assicurare la verifica periodica biennale prevista dall'art. 13, comma 1, del DPR n.162/1999.
- d. Notificare ogni variazione riguardante il proprio rappresentante legale a mezzo di lettera raccomandata R.R. da inviarsi entro 10 giorni.
- e. Farsi carico degli oneri fiscali vigenti durante il periodo di validità del contratto.

Art. 10 - Controversie

Per ogni controversia che dovesse insorgere nell'esecuzione dei rapporti di fornitura sarà competente il foro di Salerno.

Art. 11 - Trattamento dei dati

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., i dati forniti dalla ditta appaltatrice saranno trattati dalla Arechi Multiservice esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per la eventuale stipula e gestione del contratto.